



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, primo paragrafo, ai sensi del quale: *“Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II”* della medesima direttiva;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva 1999/37/CE (G.U. n. 52 del 3 marzo 2000);

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante *“Nuovo Codice della strada”*, e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di *“Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”*;

VISTO altresì l'articolo 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di *“Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”*, ed in particolare il comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, *“il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo”* e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa storica *“sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO infine l'articolo 101 del più volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di *“Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe”*, ed in specie il comma 1 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed in particolare il comma 2;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto disposizioni per la *“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”* e, in particolare, l'articolo 215, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto *«Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei*

registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica” (G.U. 19 marzo 2010, n. 65, S.O. n. 55);

CONSIDERATO che le disposizioni unionali di cui alla citata direttiva 1999/37/CE, come attuate nell’ordinamento nazionale, impediscono l’emissione di un documento di circolazione difforme da quello armonizzato;

CONSIDERATO altresì che la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, e che dette finalità appaiono inderogabili pur nell’esigenza di dover tener conto delle peculiarità proprie dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

RITENUTO pertanto, insopprimibile l’esigenza di dover emettere il documento unico di circolazione e di proprietà anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorché muniti di targa storica;

VALUTATO altresì che l’emissione di un libretto di circolazione conforme “*alla grafica originale*”, eventualmente ulteriore rispetto al documento unico di circolazione e di proprietà, ne imporrebbe la compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante l’utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, né più in uso o disponibili presso gli Uffici del Ministero stesso;

RITENUTO pertanto che, per i motivi su esposti, non è possibile dare attuazione alle previsioni dell’articolo 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l’emissione del “*libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico*” conforme alla grafica dell’originale;

CONSIDERATO che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 disciplina, tra l’altro, le modalità e procedure per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta;

CONSIDERATO altresì che, ai fini del rilascio di una targa storica, di cui all’articolo 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, lo stesso prevede che “*la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante*” e che quindi, per poter ritenere comprovata tale condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lett. b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico Registro Automobilistico;

VISTA la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso il preventivo, redatto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;

SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di targhe di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:

- a) *“codice della strada”*: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante *“Nuovo codice della strada”* e successive modificazioni;
- b) *“regolamento”*: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *«Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada»*;
- c) *“veicoli di interesse storico e collezionistico”*: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada;
- d) *“ANV”*: l'Archivio Nazionale dei Veicoli di cui agli articoli 225, co. 1, lett. b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell'articolo 226, commi da 5, 6 ed 8, e *“completamente informatizzato”* ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 226;
- e) *“PRA”*: il Pubblico Registro Automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- f) *“Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta”*: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare;
- g) *“certificato di rilevanza storica e collezionistica”*: il certificato di cui all'articolo 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
- h) *“documento unico”*: il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- i) *“targa storica”*: la targa o le targhe di cui all'articolo 93, comma 4, del codice della strada;
- j) *“STA”*: lo Sportello Telematico dell'Automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
- k) *“UMC”*: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3

(Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA)

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova immatricolazione, conformemente all'articolo 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'articolo 215, comma 5, del regolamento.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Articolo 4

(Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione)

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'articolo 7.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV e

nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Articolo 5

(Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta)

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'articolo 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'articolo 215, comma 5, del regolamento. L'istanza è accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell'ANV o nell'archivio del PRA.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Articolo 6

(Rilascio della targa storica)

1. Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento dell'importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 7

(Istanza di rilascio della targa storica)

1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle prescritte tariffe nonché dell'importo di cui all'articolo 6.

Articolo 8

(Entrata in vigore ed applicabilità)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con atto della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO